

i diritti della Camera. Niente affatto, onorevole Prinetti: la Camera può sempre delegare i propri poteri. Nè i deputati o i loro clienti, che si sottraggono al giudizio dell'Assemblea, meritano tante tenerezze: peggio per loro se rinunciano allo esercizio dei propri diritti!

Del resto, benchè un po' a malincuore, noi accettiamo l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Attilio Luzzatto.

Luzzatto Attilio. Io sono veramente molto dolente e molto confuso nel trovarmi, piccolo e nuovo quale sono, assolutamente agli antipodi di tutti gli oratori che mi hanno preceduto.

Osservo in primo luogo che questo non è che un incidente di una questione molto più grave, su cui la Camera dovrà pronunziarsi; quella cioè di avvisare ai mezzi di correggere i metodi elettorali del nostro paese, che si avvia verso una china molto pericolosa.

A parte questo, io confesso che non comprendo come si possa sostenere un emendamento il quale in sostanza viene a sottoporre alla Camera, cioè al voto di un'assemblea politica, se si debba o no dare il permesso all'autorità giudiziaria di perseguire un reato. (*Rumori*). La verità è questa: è inutile dire di no.

La consuetudine vigente, per la quale la Giunta delle elezioni può proporre l'invio degli atti suoi all'autorità giudiziaria è già viziosa, inquantochè: quand'è che la Giunta propone questo invio? Evidentemente essa lo propone in un caso solo, quando cioè crede che vi sieno delle tracce di uno o più reati, compiuti nel periodo elettorale; dappoichè se nell'esame di un'elezione non vi trovasse alcuna traccia di reato, non verrebbe a farci una simile proposta.

Ora io dico che, se c'è una correzione da fare nel nostro procedimento per la verifica dei poteri e questa può essere una occasione propizia per introdurla, è quella di togliere questa facoltà illegale ed anticonstituzionale; che pone in balia della Camera di potere eventualmente negare all'autorità giudiziaria atti che essa ha diritto di richiedere. Questa è la questione. (*Conversazioni animate*).

Ora qui che cosa ci rimane a fare? Quando, dato un incidente qual'è quello delle dimissioni di un deputato e pel quale ne

verrebbe di conseguenza, secondo la proposta dell'onorevole Costantini ed altri, che la Giunta delle elezioni dovrebbe fare il suo dovere, mandando gli atti all'autorità giudiziaria, si viene a dire: anche in questo caso abbia il diritto la Camera di dare, o no, l'autorizzazione a procedere.

Con l'emendamento proposto voi venite quindi ad estendere la garanzia parlamentare dell'articolo 45, la quale è già abbastanza discutibile e discussa, a persone che non sono più deputati ed eventualmente ai loro amici e fautori.

Questa è la portata dell'emendamento degli onorevoli Gallo e Prinetti e nel quale l'onorevole guardasigilli ha dichiarato di consentire. Non aggiungo altro.

Presidente. L'onorevole Pozzo ha facoltà di parlare.

Pozzo. Io mi associo pienamente alla proposta, che è stata presentata dall'onorevole Costantini, e al savio emendamento dell'onorevole Gallo.

Però a me sembra che la questione sia presentata alla Camera in modo non completo: cioè non si preveda il caso, in cui la elezione del dimissionario dovrebbe annullarsi e proclamarsi eletto alcuno dei suoi competitori.

Pongo alla Camera siffatta questione, la quale mi pare intimamente connessa con la proposta dell'onorevole Costantini, e che fu già accennata e ventilata, ma non risolta, nella tornata in cui si discusse la dimissione dell'onorevole Del Giudice. Può darsi il caso che vi sia una elezione contestata, la cui risoluzione possa condurre a questo risultato: doversi annullare l'elezione di chi è stato proclamato eletto, e proclamare eletto, in sua vece, alcuno dei competitori.

Ora io domando: le dimissioni che siano state date prima della convalidazione da un deputato proclamato eletto dall'assemblea dei presidenti, debbono far cessare il procedimento di verifica dei poteri che è demandato alla Camera? O non ha invece la Camera il diritto, anzi il dovere, di procedere nella verifica dei poteri allo scopo di accertare se la conseguenza di questa verifica non debba essere quella di annullare l'elezione del dimissionario, il quale è sfuggito al giudizio, e di proclamare eletto alcuno dei suoi competitori?

Poichè se così non fosse, vale a dire se allorquando alcuno sia stato proclamato eletto